

Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

1. Il titolo ventesimosesto del Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Sostituzione di espressioni

1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*
2. Negli articoli 859 titolo marginale e capoversi 1–3, 860 capoverso 1, 861 titolo marginale e capoversi 1–3 e 863 capoversi 1 e 3, le espressioni «avanzo netto», «avanzo netto dell'esercizio», «avanzo netto» e «utili netti» sono sostituite con «utile risultante dal bilancio», con gli adeguamenti grammaticali del caso.
3. *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 620

A. Nozione ¹ La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone, società commerciali o comunioni giuridiche. Il capitale azionario è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

² Ciascun azionista partecipa alla società con almeno un'azione. È tenuto soltanto a versare il prezzo d'emissione delle sue azioni.

¹ FF
² RS 220

B. Capitale azionario

Art. 621

¹ Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.

² Esso può essere costituito nella moneta estera più importante per l'attività dell'impresa. Nel momento dell'iscrizione nel registro di commercio, il capitale minimo in moneta estera deve corrispondere almeno a un controvalore di 100 000 franchi. Se il capitale azionario è denominato in una moneta estera, la contabilità e la presentazione dei conti sono redatte nella medesima moneta.

³ Il consiglio d'amministrazione può proporre all'assemblea generale di cambiare moneta. La moneta può essere cambiata alle seguenti condizioni:

1. le disposizioni sul capitale minimo sono rispettate;
2. un perito revisore abilitato conferma che il capitale azionario rimane coperto anche dopo il cambiamento;
3. il cambiamento ha luogo all'inizio dell'esercizio annuale;
4. la conversione si fonda sul corso di cambio alla data dell'ultima chiusura di bilancio;
5. la suddivisione del conto annuale e la valutazione degli attivi e dei debiti rimangono immutate.

Art. 622 cpv. 3–5

³ Le azioni nominative possono essere convertite nella forma al portatore o le azioni al portatore nella forma nominativa.

⁴ Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero.

⁵ Se sono emessi titoli, questi devono essere firmati da almeno un membro del consiglio d'amministrazione.

Art. 623 cpv. 2

² Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.

Art. 625

Abrogato

Art. 626, titolo marginale, cpv. 1 n. 3, 5–7, cpv. 2 e 3

¹ Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

3. l'ammontare del capitale azionario;
5. *abrogato*
6. *abrogato*

D. Disposizioni statutarie richieste per legge

7. la forma delle comunicazioni della società agli azionisti.

² In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare in funzioni analoghe in imprese con fine economico;
2. la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b);
3. il rapporto massimo ammesso tra retribuzione fissa e retribuzione complessiva per il consiglio d'amministrazione, per la direzione e per il consiglio consultivo;
4. i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;
5. le modalità del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

³ Le attività in imprese controllate dalla società o che la controllano non fanno parte delle attività di cui al capoverso 2 numero 1.

Art. 627 e 628

Abrogato

Art. 629, titolo marginale e cpv. 2 n. 2 e 2^{bis}

E. Costituzione
I. Atto costitutivo
1. Contenuto

² In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

2. i conferimenti corrispondono al prezzo d'emissione totale;
- ^{2^{bis}} se è in moneta estera, il capitale azionario corrisponde a un controvalore di almeno 100 000 franchi;

Art. 631 cpv. 2 n. 6

² All'atto costitutivo devono essere acclusi:

- 6 *Abrogato*

Art. 632

III. Conferimenti
1. In genere

All'atto della costituzione, per ogni azione deve essere interamente prestato un conferimento corrispondente al prezzo d'emissione.

Art. 633 cpv. 3

³ Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è costituito il capitale azionario. Anche i versamenti effettuati in altre monete liberamente convertibili sono considerati conferimenti in denaro. Nel momento della decisione di accertamento devono coprire il prezzo d'emissione.

Art. 634

b. Conferimenti
in natura

¹ Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. possono essere iscritti a bilancio negli attivi;
2. possono confluire nel patrimonio della società;
3. la società, dopo l'iscrizione nel registro di commercio, può liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;
4. possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.

² Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l'atto pubblico se per il trasferimento dell'oggetto in questione è prescritta tale forma.

³ È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L'atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.

⁴ Lo statuto deve indicare l'oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società. L'assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

⁵ L'oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 634a

c. Compensazione
di un credito

¹ La liberazione può essere effettuata anche per compensazione di un credito.

² La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più interamente coperto dagli attivi.

³ Lo statuto deve indicare l'importo del credito da compensare, il nome dell'azionista e le azioni emesse a tal fine. L'assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

⁴ L'importo del credito e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 635 n. 1

I promotori danno in una relazione scritta ragguagli su:

1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l'adeguatezza della loro stima;

Art. 636

IV. Vantaggi speciali

1 Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari, nonché il contenuto e il valore di siffatti vantaggi.

2 Il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 640, titolo marginale

F. Iscrizione nel registro di commercio
I. Società

Art. 642

Abrogato

Art. 643, titolo marginale e cpv. 3

G. Acquisto della personalità
I. Momento; mancanza dei requisiti

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

Art. 647, titolo marginale

H. Modifica dello statuto

Art. 650

K. Aumento e riduzione del capitale azionario
I. Aumento ordinario
1. Deliberazione dell'assemblea generale

¹ L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale totale dell'aumento;
2. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
4. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
5. in caso di liberazione mediante compensazione: il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
6. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
7. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
8. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del mancato esercizio o della soppressione;
9. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

³ Il consiglio d'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio l'aumento del capitale entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. L'assemblea generale può abbreviare tale termine nella deliberazione riguardante l'aumento.

Art. 651 e 651a

Abrogati

Art. 652, titolo marginale e cpv. 3

2. Sottoscrizione di azioni

³ La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante sei mesi dopo che sia stata firmata.

Art. 652a, titolo marginale, cpv. 1 n. 1-3, 5 e 5^{bis}, nonché cpv. 4

3. Prospetto
d'emissione

¹ Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d'emissione raggugli su:

1. *Concerne soltanto il testo tedesco.*
2. l'ammontare e la composizione attuali del capitale azionario, con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. le disposizioni statutarie relative all'aumento condizionale del capitale o al margine di variazione del capitale;
5. l'ultimo conto annuale e l'ultimo conto di gruppo con le relazioni di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, il bilancio intermedio;
- 5^{bis}. l'eventuale ultima relazione sulle retribuzioni con la relazione di revisione.

⁴ Il prospetto d'emissione non è necessario se le azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi.

Art. 652b, titolo marginale, nonché cpv. 1^{bis} e 4

4. Diritto
d'opzione

^{1bis} Il diritto d'opzione è salvaguardato se un istituto sottostante alla legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche o un commerciante di valori mobiliari sottostante alla legge del 24 marzo 1995⁵ sulle borse sottoscrive le azioni impegnandosi a offrirne l'acquisto agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore.

⁴ Il prezzo d'emissione delle azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale soltanto se il diritto d'opzione è negoziabile o se tutti gli azionisti rappresentati nell'assemblea generale approvano il prezzo d'emissione.

Art. 652c titolo marginale

5. Prestazione
dei conferimenti

- 3 RS **951.31**
- 4 RS **952.0**
- 5 RS **954.1**

Art. 652d titolo marginale e cpv. 2

6. Aumento mediante capitale proprio

- ² La prova della copertura dell'ammontare dell'aumento è addotta:
1. con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti e con la relazione di revisione di un revisore abilitato, o
 2. se questo conto risale a più di sei mesi, con un bilancio intermedio verificato da un revisore abilitato.

Art. 652e titolo marginale e numero 1

7. Relazione sull'aumento del capitale

- Il consiglio d'amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su:
1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l'adeguatezza della loro stima;

Art. 652f titolo marginale

8. Attestazione di verifica

Art. 652g titolo marginale e cpv. 2 secondo periodo

9. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione

- ² ... Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d'amministrazione.

Art. 652h titolo marginale, cpv. 1 e 2

10. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione

- ¹ Il consiglio d'amministrazione notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.
- ² *Abrogato*

Art. 653

II. Aumento con capitale condizionale
1. Deliberazione dell'assemblea generale

- ¹ L'assemblea generale può deliberare un aumento del capitale con capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori e ai membri del consiglio d'amministrazione della società o di altre società del gruppo il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d'opzione).
- ² Entro 30 giorni dalla deliberazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.
- ³ Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli

obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 1934⁶ sulle banche concernenti il capitale convertibile.

Art. 653b cpv. 1 n. 1 e 4

¹ Lo statuto deve indicare:

1. l'ammontare nominale del capitale condizionale;
4. la soppressione o la limitazione dei diritti d'opzione spettanti agli attuali azionisti in caso di aumento ordinario del capitale, in quanto non siano loro accordati i diritti d'opzione ai sensi del presente articolo;

Art. 653c

4. Tutela degli azionisti

¹ Se nell'ambito di un aumento condizionale del capitale sono accordati diritti d'opzione agli azionisti, si applicano per analogia le disposizioni concernenti il diritto d'opzione in caso di aumento ordinario del capitale.

² Qualora l'aumento condizionale del capitale sia connesso con l'emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.

³ Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso:

1. in caso di gravi motivi, o
2. se le azioni sono quotate in borsa e le obbligazioni di prestiti o le obbligazioni similari sono emesse a condizioni eque.

⁴ La soppressione del diritto d'opzione necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale e la limitazione o soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.

Art. 653d cpv. 1

¹ L'azionista, il membro del consiglio d'amministrazione, il lavoratore o il creditore titolare di un diritto di conversione o d'opzione che gli permetta di acquistare azioni non può essere impedito nell'esercizio di

⁶ RS 952.0

tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d'emissione.

Art. 653e cpv. 1

¹ I diritti di conversione o d'opzione sono esercitati con una dichiarazione scritta che rinvia alla disposizione statutaria sul capitale condizionale; se la legge prescrive un prospetto d'emissione, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.

Art. 653f

b. Attestazione di verifica

¹ Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato verifica se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione. Il perito revisore attesta per scritto l'esito della verifica.

² Il consiglio d'amministrazione può disporre che tale verifica sia eseguita anteriormente.

Art. 653g

c. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione

¹ Ricevuta l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta:

1. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
2. se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. lo stato del capitale azionario e del capitale condizionale alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica.

² Le decisioni relative alla modificazione dello statuto e agli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d'amministrazione.

Art. 653i

7. Abrogazione

¹ Il consiglio d'amministrazione abroga o adegua le disposizioni statutarie sul capitale condizionale se i diritti di conversione o d'opzione sono estinti o non sono stati accordati o se tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato per scritto all'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione loro accordati.

² Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato certifica per scritto che è adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 1.

³ Le decisioni relative alla modificazione dello statuto devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che l'attestazione del perito revisore abilitato contiene le indicazioni necessarie.

Art. 653j

III. Riduzione del capitale azionario

1. Riduzione ordinaria
a. Principi

¹ La riduzione del capitale azionario è deliberata dall'assemblea generale. Il consiglio d'amministrazione prepara e attua la riduzione.

² La riduzione del capitale può essere attuata mediante riduzione del valore nominale o soppressione di azioni.

³ Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi o al corrispondente ammontare nella moneta straniera in cui è costituito soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare.

Art. 653k

b. Tutela dei creditori

¹ Se il capitale azionario deve essere ridotto, il consiglio d'amministrazione informa i creditori, mediante pubblica diffida, che possono produrre i loro crediti ed esigere garanzie. La diffida ai creditori deve essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² Se i creditori ne fanno richiesta entro un mese dalla terza pubblicazione della diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, la società deve garantire i loro crediti.

³ L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la riduzione del capitale azionario non compromette il soddisfacimento del credito.

⁴ In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.

Art. 653l

c. Bilancio intermedio

Se la data di chiusura del bilancio precede di oltre sei mesi quella in cui l'assemblea generale delibera la riduzione del capitale, la società deve stilare un bilancio intermedio.

Art. 653m

d. Attestazione di verifica

¹ Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sul bilancio, che la riduzione del capitale azionario non compromette il

soddisfacimento dei crediti né suscita il fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici mesi.

² L'attestazione di verifica del perito revisore abilitato tiene conto dell'esito della diffida ai creditori di cui all'articolo 653k.

³ Se l'attestazione di verifica è già disponibile quando l'assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione informa sull'esito della verifica. In tal caso, il perito revisore abilitato deve presenziare all'assemblea generale, a meno che quest'ultima non abbia deciso all'unanimità di rinunciare alla sua presenza.

Art. 653n

e. Deliberazione dell'assemblea generale

La deliberazione dell'assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale della riduzione;
2. le modalità di riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente quali azioni si sopprimono o l'importo di cui si riduce il valore nominale;
3. la destinazione dei mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale.

Art. 653o

f. Modifica dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione; iscrizione nel registro di commercio

¹ Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che la riduzione è stata attuata conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale.

² Le decisioni relative alla modificazione dello statuto e agli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d'amministrazione.

³ Entro 30 giorni dalla sua decisione, il consiglio d'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

⁴ L'ufficio del registro di commercio può iscrivere la riduzione del capitale soltanto se l'attestazione di verifica contiene quanto richiesto dalla legge e non vi sono formulate riserve.

⁵ I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo l'iscrizione della riduzione nel registro di commercio.

Art. 653p

2. Riduzione e aumento simultanei
a. Principio

¹ Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato almeno fino all'ammontare precedente, non si applicano le disposizioni sulla tutela dei creditori nella riduzione ordinaria del capitale, sul bilancio intermedio, sull'attestazione di verifica e sugli accertamenti del consiglio d'amministrazione.

² Le disposizioni sull'aumento ordinario del capitale si applicano per analogia.

³ Il consiglio d'amministrazione non deve adeguare lo statuto nella misura in cui l'aumento del capitale azionario corrisponde esattamente alla sua diminuzione e il numero e il valore nominale delle azioni rimane immutato.

⁴ Il consiglio d'amministrazione notifica la riduzione e l'aumento simultanei del capitale sociale per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.

Art. 653q

b. Soppressione delle azioni

¹ Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all'atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.

² All'atto dell'aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d'opzione di cui non possono essere privati.

Art. 653r

3. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo

¹ Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, e un perito revisore abilitato attesta all'assemblea generale che l'ammontare della riduzione del capitale non supera tale eccedenza, le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale per la tutela dei creditori e sugli accertamenti del consiglio d'amministrazione non si applicano.

² La deliberazione dell'assemblea generale contiene le indicazioni di cui all'articolo 653n, l'accertamento dell'esito della relazione di revisione e la modifica dello statuto.

Art. 653s

IV. Margine di variazione del capitale

1. Autorizzazione

¹ L'assemblea generale di una società che non ha rinunciato alla revisione limitata del conto annuale può adottare una disposizione statutaria che, per cinque anni al massimo, autorizzi il consiglio

d'amministrazione a modificare il capitale azionario entro margini predeterminati. L'assemblea generale stabilisce il margine superiore (capitale massimo) e il margine inferiore (capitale minimo) entro i quali il consiglio d'amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario.

² Il capitale massimo non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il capitale minimo non può essere inferiore alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ L'assemblea generale può limitare i poteri del consiglio d'amministrazione. Può segnatamente prevedere che il consiglio d'amministrazione è autorizzato soltanto ad aumentare il capitale azionario o soltanto a ridurlo.

⁴ L'assemblea generale può inoltre adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d'amministrazione a decidere un aumento del capitale con capitale condizionale entro il margine di variazione del capitale.

⁵ La deliberazione di autorizzazione deve risultare da un atto pubblico.

⁶ Entro 30 giorni dalla deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve notificarla per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.

⁷ La durata di validità dell'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione secondo il capoverso I decorre dalla deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 653t

2. Basi statutarie ¹ Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:

1. il capitale massimo e il capitale minimo;
2. la data di scadenza dell'autorizzazione;
3. le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni o dei buoni di partecipazione, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
5. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
6. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;

7. una limitazione o soppressione del diritto d'opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d'amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;
 8. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.
 9. l'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni secondo l'articolo 653b;
 10. l'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
- ² Scaduta la durata di validità dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione capitale.

Art. 653u

3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale

¹ Il consiglio d'amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione dell'assemblea generale.

² Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario, il consiglio d'amministrazione emana le disposizioni necessarie in quanto non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale.

³ Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d'amministrazione procede, mediante atto pubblico, agli accertamenti occorrenti e alle necessarie modificazioni dello statuto. Entro 30 giorni dall'accertamento, notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio il nuovo ammontare del capitale azionario.

⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'aumento ordinario del capitale o l'aumento condizionale del capitale o la riduzione del capitale.

Art. 653v

4. Aumento o riduzione del capitale azionario da parte dell'assemblea generale

Se durante la validità dell'autorizzazione l'assemblea generale aumenta o riduce il capitale azionario, la deliberazione relativa al margine di variazione del capitale decade. Lo statuto è adeguato di conseguenza.

Art. 653w

5. Tutela dei creditori

¹ L'assemblea generale può prevedere un capitale minimo inferiore al capitale azionario iscritto nel registro di commercio soltanto se:

1. il margine di variazione del capitale è stato previsto all'atto della costituzione della società; o
2. i creditori sono stati diffidati a produrre i loro crediti conformemente all'articolo 653k ed è stata esibita l'attestazione di verifica di cui all'articolo 653m.

² La diffida ai creditori e l'attestazione di verifica non sono necessarie se il consiglio d'amministrazione riduce il capitale azionario entro il margine di variazione del capitale.

³ Il consiglio d'amministrazione può procedere a una riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale soltanto se ciò non compromette il soddisfacimento dei crediti.

Art. 653x

6. Indicazioni nell'allegato del conto annuale

L'allegato del conto annuale deve fornire indicazioni riguardo a ogni aumento e riduzione del capitale azionario attuati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 656a cpv. 1 e cpv. 4

¹ Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione devono essere denominati nella medesima moneta del capitale azionario. Sono emessi contro un conferimento, hanno valore nominale e non accordano diritto di voto.

⁴ Il capitale di partecipazione può essere creato all'atto della costituzione della società, mediante aumento ordinario del capitale o mediante aumento del capitale con capitale condizionale oppure nell'ambito del margine di variazione del capitale.

Art. 656b

II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

¹ Nelle società i cui buoni di partecipazione sono quotati in borsa l'ammontare del capitale di partecipazione può essere stabilito a prescindere da quello del capitale azionario. Nelle altre società il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

² Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili.

³ Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario per:

1. costituire la riserva legale da utili;
2. accertare l'esistenza di una perdita di capitale;
3. definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale secondo l'articolo 653a;

4. determinare il capitale minimo e il capitale massimo del margine di variazione del capitale.

⁴ Le soglie previste vanno calcolate separatamente per gli azionisti e i partecipanti per quanto concerne:

1. l'istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell'assemblea generale;
2. l'azione di scioglimento della società.

⁵ Le soglie previste vanno calcolate in base:

1. alle azioni emesse, per l'acquisto di azioni proprie;
2. ai buoni di partecipazione emessi, per l'acquisto dei buoni di partecipazione.

⁶ Le soglie previste vanno calcolate esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:

1. il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea generale;
2. il diritto di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale.

Art. 656c cpv. 3

³ Alle stesse condizioni previste per l'azionista, il partecipante ha diritto di chiedere l'istituzione di una verifica speciale. Se lo statuto non gli accorda diritti più ampi, il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea generale di ottenere raggugli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.

Art. 656d, titolo marginale e cpv. 2

2. Comunicazione della convocazione e informazione sulle deliberazioni dell'assemblea generale

² Il processo verbale è reso accessibile per via elettronica ai partecipanti entro 20 giorni dall'assemblea generale o è inviato gratuitamente a ogni partecipante che ne faccia richiesta. I partecipanti ne sono informati nella comunicazione loro destinata.

Art. 657, titolo marginale

L. Buoni di partecipazione

Art. 659

M. Azioni proprie
I. Condizioni e limitazioni dell'acquisto

¹ La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d'acquisto o al prezzo d'emissione.

² L'acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario.

³ Se le azioni sono acquistate nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o di un'azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

Art. 659a

II. Conseguenze dell'acquisto

¹ Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto delle stesse e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

² Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.

³ Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all'assemblea generale (art. 691).

⁴ Nel bilancio la società è tenuta a dedurre dal capitale proprio un importo corrispondente al valore d'acquisto o al prezzo d'emissione delle azioni proprie (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e).

Art. 659b

III. Azioni proprie in seno al gruppo

¹ Se una società controlla direttamente o indirettamente una o più imprese, per l'acquisto delle sue azioni da parte di tali imprese valgono le stesse condizioni, limitazioni e conseguenze previste per l'acquisto di azioni proprie da parte della società.

² La società controllante deve considerare le azioni di cui al capoverso 1 come azioni proprie. Deve dedurre dalle partecipazioni il valore d'acquisto o il prezzo d'emissione di queste azioni proprie.

Art. 661

¹ Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote di utili netti e di avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione delle partecipazioni al capitale azionario.

² Lo statuto può prevedere che un azionista:

1. che esercita il suo diritto di voto nell'assemblea generale riceve una distribuzione di dividendi o un rimborso di riserve di capitale maggiorati fino al 20 per cento; o
2. che non esercita il suo diritto di voto nell'assemblea generale riceve una distribuzione di dividendi o un rimborso di riserve di capitale decurtati fino al 20 per cento.

Art. 663b^{bis} e art. 663c

Abrogati

Art. 670

Abrogato

Art. 671

C. Riserve
I. Riserva legale
da capitale

¹ Sono assegnati alla riserva legale da capitale:

1. il ricavo proveniente dall'emissione di azioni sopra la pari (aggio), dedotte le spese d'emissione;
2. i versamenti non rimborsati su azioni annullate (art. 681 cpv. 2), in quanto non sia subita alcuna perdita sulle nuove azioni emesse (utile da decadenza di azioni);
3. altri conferimenti e versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione.

² La riserva legale da capitale può essere impiegata soltanto per:

1. sopperire a perdite;
2. prendere misure che permettano all'impresa di proseguire le sue attività in caso di cattivo andamento degli affari;
3. evitare la disoccupazione dei dipendenti dell'impresa o attenuarne le conseguenze.
4. rimborsare gli azionisti nella misura in cui le riserve legali da utili e le riserve legali da capitale eccedono la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ Gli azionisti possono essere rimborsati soltanto se un perito revisore abilitato, fondandosi sul bilancio, attesta per scritto che il rimborso non compromette il soddisfacimento dei crediti né suscita fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici mesi. Il revisore abilitato deve presenziare all'assemblea generale, salvo che quest'ultima abbia deciso all'unanimità di rinunciare alla sua presenza.

Art. 671a e 671b

Abrogati

Art. 672

II. Riserva legale da utili

¹ Il 5 per cento dell'utile dell'esercizio è assegnato alla riserva legale da utili. Prima di assegnare tale importo alla riserva va coperta l'eventuale perdita riportata.

² La riserva legale da utili è alimentata sino a che abbia raggiunto, insieme alla riserva legale da capitale, la metà del capitale azionario iscritto nel registro del commercio. Nelle società il cui scopo prevalente è la partecipazione ad altre imprese (società holding), la riserva legale da utili è alimentata sino a che, insieme alla riserva legale da capitale, abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario iscritto.

³ All'impiego della riserva legale da utili si applica l'articolo 671 capoversi 2 e 3.

Art. 673

III. Riserve facoltative da utili

¹ L'assemblea generale può prevedere, nello statuto o mediante deliberazione, la costituzione di riserve facoltative da utili.

² Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

³ L'assemblea generale delibera circa l'impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le prescrizioni sulla compensazione delle perdite.

Art. 674

IV. Compensazione delle perdite

¹Le perdite sono compensate con, nell'ordine:

1. l'utile riportato;
2. le riserve facoltative da utili;
3. la riserva legale da utili;
4. la riserva legale da capitale.

² Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale.

Art. 675 cpv. 3

³ I dividendi possono essere determinati soltanto dopo che alle riserve legali e facoltative da utili siano state assegnate le somme che sono loro destinate.

II. Acconti sui dividendi	<p><i>Art. 675a</i></p> <p>¹ L'assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi se:</p> <ol style="list-style-type: none">1. lo statuto lo prevede; e2. il bilancio intermedio non risale a oltre sei mesi. <p>² L'ufficio di revisione deve verificare il bilancio intermedio prima della deliberazione dell'assemblea generale.</p> <p>³ Si applicano inoltre le disposizioni relative ai dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, 671–674, 675 cpv. 2, 677, 678, 731 e 958e).</p>
III. Interessi per il periodo d'avviamento	<p><i>Art. 676, titolo marginale</i></p>
IV. Partecipazione agli utili (tantièmes)	<p><i>Art. 677, titolo marginale</i></p>
V. Rimborsi vietati	<p><i>Art. 677a</i></p> <p>Se la società presenta una perdita di bilancio, il rimborso delle riserve legali da capitale e delle riserve legali da utili, nonché la riduzione ordinaria del capitale sono vietati.</p>
E. Restituzione di prestazioni I. In genere	<p><i>Art. 678</i></p> <p>¹ Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone incaricate della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale, riserve legali da utili o altri rimborsi che abbiano riscosso indebitamente.</p> <p>² Le persone dalle quali la società ha assunto beni o con le quali ha concluso altri negozi giuridici sono tenute alla restituzione soltanto nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.</p> <p>³ L'obbligo di restituzione decade se il beneficiario prova che ha ricevuto la prestazione in buona fede e al momento dell'azione di ripetizione non ne è più arricchito.</p>

⁴ Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista; la domanda giudiziale di quest'ultimo è volta ad una prestazione alla società.

⁵ L'assemblea generale può deliberare che la società proponga l'azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

Art. 678a

II. Prescrizione

¹ L'azione di restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui la società o l'azionista ne ha preso conoscenza e in ogni caso in dieci anni dalla nascita del diritto. Il termine rimane sospeso durante:

1. la procedura per istituire una verifica speciale e durante l'esecuzione di quest'ultima;
2. la procedura di autorizzazione di un'azione a spese della società.

² Se il comportamento del beneficiario costituisce un reato, l'azione di restituzione non si prescrive prima dell'azione penale. Se la pronuncia di una sentenza penale di primo grado impedisce la prescrizione dell'azione penale, l'azione civile non si prescrive prima di tre anni dalla notificazione della sentenza.

Art. 679, titolo marginale

III. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società

Art. 685

Abrogato

Art. 685a titolo marginale

H. Limitazione della trasferibilità

I. Azioni nominative

1. Principi

Art. 685d cpv. 2

² La società può inoltre rifiutare l'acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto e se non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse. Non può rifiutare l'iscrizione per il

solo fatto che la domanda è stata presentata dalla banca dell'acquirente.

Art. 686b

c. Domanda elettronica di riconoscimento

Il consiglio d'amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa garantisce che l'acquirente possa presentare la domanda di riconoscimento come azionista anche per via elettronica.

Art. 687

Abrogato

Art. 688 titolo marginale

II. Certificati provvisori

Art. 689 cpv. 2

Abrogato

Art. 689a cpv. 2-4

² Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione al portatore chi si legittima esibendo l'azione.

³ Il possessore di un'azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante una procura scritta dell'azionista.

⁴ Il consiglio d'amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto.

Art. 689b

3. Rappresentanza dell'azionista
a. In genere

¹ L'azionista può esercitare i suoi diritti sociali, in particolare il diritto di voto, per mezzo di un rappresentante di sua scelta.

² La rappresentanza da parte di un depositario o di un membro di un organo della società sono vietate.

³ Il rappresentante indipendente istituito dalla società è obbligato a esercitare i diritti sociali secondo le istruzioni. Se non ha ricevuto istruzioni, si astiene.

Art. 689c

b. Nelle società
le cui azioni
sono quotate in
borsa

¹ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale elegge il rappresentante indipendente. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

² Sono eleggibili le persone fisiche o giuridiche oppure le società di persone.

³ L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull'indipendenza dell'ufficio di revisione nella revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2–6 CO) sono applicabili per analogia.

⁴ L'assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell'assemblea generale.

⁵ Se l'assemblea generale non ha un rappresentante indipendente, il consiglio d'amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell'organizzazione.

⁶ Il consiglio d'amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:

1. istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all'ordine del giorno;
2. istruzioni generali su proposte non annunciate del consiglio d'amministrazione o di altri azionisti relative a oggetti all'ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l'articolo 703 capoverso 1.

⁷ Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.

Art. 689d

c. Nelle società
le cui azioni non
sono quotate in
borsa

¹ Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell'assemblea generale soltanto da un altro azionista.

² La società che si avvale di tale facoltà è tenuta a designare, se un azionista lo domanda, una persona indipendente dalla quale gli azionisti possano farsi rappresentare. Lo statuto indica il momento fino al quale l'azionista può chiedere la designazione di un rappresentante indipendente.

³ Al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve comunicare a tutti gli azionisti il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente. Se il consiglio

d'amministrazione non rispetta tale obbligo, l'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un terzo di sua scelta.

⁴ Si applica l'articolo 689c capoversi 2, 3 e 6 numeri 1 e 2.

Art. 689e cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 primo periodo

¹ Il rappresentante indipendente comunica alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da lui rappresentate. ...

² Il presidente comunica queste indicazioni all'assemblea generale. ...

Art. 691 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione non sono persone prive del diritto di partecipare all'assemblea generale.

Art. 692 cpv. 3

Abrogato

Art. 693 cpv. 2 primo periodo e cpv. 3 n. 3-5

² In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre azioni della società possono essere emesse solo come azioni nominative. ...

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

3. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese;*
4. la deliberazione sulla promozione di un'azione di responsabilità;
5. la deliberazione sulla promozione di un'azione di restituzione di una prestazione.

Art. 696, titolo marginale e cpv. 3

³ Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere che la società gli invii la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e la relazione dei revisori. Questi documenti sono inviati gratuitamente.

IV. Diritti d'informazione
1. Comunicazione della relazione sulla gestione e della relazione di revisione

Art. 697 titolo marginale, cpv. 2-4

2. Raggiugli

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa ogni azionista può inoltre chiedere per scritto al consiglio d'amministrazione rag-

ragguagli sugli affari della società. Il consiglio d'amministrazione risponde alle domande degli azionisti due volte l'anno. Tutte le risposte devono inoltre essere immediatamente comunicate agli azionisti o messe a disposizione per consultazione in occasione dell'assemblea generale successiva.

³ I ragguagli devono essere forniti nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non compromettono segreti d'affari o altri interessi preponderanti della società. Il rifiuto di fornire ragguagli dev'essere motivato per scritto.

⁴ In occasione dell'assemblea generale in cui è approvato il conto annuale, il consiglio d'amministrazione di una società le cui azioni non sono quotate in borsa fornisce ragguagli agli azionisti sulle retribuzioni, i mutui e i crediti secondo gli articoli 734a-734c.

Art. 697a

3. Consultazione ¹ I libri e gli atti possono essere consultati da ogni azionista in quanto l'assemblea generale o il consiglio d'amministrazione lo decida.

² La consultazione va autorizzata nella misura in cui è necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non compromette segreti d'affari o altri interessi preponderanti della società. Se la consultazione viene negata, il consiglio d'amministrazione deve motivare per scritto la decisione.

Art. 697b

4. Reiezione della domanda di ragguagli o di consultazione ¹ Ogni azionista può chiedere al giudice di ordinare che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato.

Art. 697c

V. Diritto all'istituzione di una verifica speciale ¹ Ogni azionista che già si è avvalso del suo diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti può proporre all'assemblea generale che un perito indipendente verifichi determinati fatti, in quanto tale verifica speciale sia necessaria per l'esercizio dei suoi diritti.

1. Con l'accordo dell'assemblea generale

² Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale.

Art. 697d

2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale ¹ Se l'assemblea generale non accede alla proposta, azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni seguenti possono, entro tre mesi, chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale:

1. il 3 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni sono quotate in borsa,
2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa.

² La richiesta di istituzione di una verifica speciale può concernere tutte le questioni che figurano nella domanda di raggugli o di consultazione o sono sollevate nella discussione dell'assemblea generale riguardante la proposta di istituire una verifica speciale, nella misura in cui la risposta a tali questioni sia necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista.

³ Il giudice ordina la verifica speciale se i richiedenti rendono verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e tale violazione è atta a danneggiare la società o gli azionisti.

Art. 697e

3. Procedura
giudiziaria

¹ Il giudice decide dopo aver sentito la società e l'azionista che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

² Se accoglie la richiesta, il giudice designa i periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale e delimita l'oggetto della stessa.

Art. 697f

4. Esecuzione
della verifica
speciale

¹ La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare inutilmente l'andamento degli affari.

² I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire raggugli ai periti sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

³ I periti sentono la società sul risultato della verifica speciale.

⁴ Essi sono soggetti al dovere di discrezione e devono salvaguardare i segreti d'affari.

Art. 697g

5. Rapporto

¹ I periti riferiscono in modo dettagliato sul risultato della loro verifica. Se la verifica speciale è stata ordinata dal giudice, i periti gli presentano il loro rapporto.

² Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinate parti del rapporto ledano segreti d'affari o altri interessi sociali preponderanti e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti.

³ Il giudice dà alla società e ai richiedenti l'occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

Art. 697h

6. Deliberazione e comunicazione

¹ Il consiglio d'amministrazione sottopone all'assemblea generale successiva il rapporto dei periti, le sue osservazioni e quelle dei richiedenti la verifica speciale.

² Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società un esemplare del rapporto e delle osservazioni a spese della società.

Art. 697i

7. Spese della verifica speciale

La società assume le spese della verifica. Versa anche eventuali anticipi delle spese.

Art. 697j

VI. Autorizzazione dell'azione a spese della società

1. Con l'accordo dell'assemblea generale

¹ Gli azionisti autorizzati possono proporre all'assemblea generale di promuovere un'azione di prestazione alla società a spese della società medesima, sempre che detengano individualmente o insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1. il 3 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa.

² Se accede alla proposta, l'assemblea generale incarica il consiglio d'amministrazione di condurre la causa o designa un rappresentante della società.

³ Se l'azione non è promossa entro sei mesi, ogni azionista può chiedere l'autorizzazione di promuovere l'azione a spese della società.

Art. 697k

2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale

¹ Se l'assemblea generale non accede alla proposta, gli azionisti che detengono individualmente o insieme almeno una delle partecipazioni di cui all'articolo 697j possono, entro tre mesi, chiedere al giudice di autorizzare la promozione dell'azione a spese della società.

² Il giudice accoglie la richiesta se:

- a. il richiedente rende verosimile una violazione della legge o dello statuto e un danno o altro svantaggio finanziario patito dalla società;

- b. il richiedente ha acquisito la sua partecipazione prima di prendere atto della violazione della legge o dello statuto da lui fatta valere;
- c. l'azione non è in contrasto con interessi preponderanti della società.

³ Il giudice sente la società prima di accogliere la richiesta. Se la società dichiara che promuoverà l'azione, il giudice le impartisce un termine di sei mesi, con la comminatoria che accoglierà la richiesta se il termine scade inutilizzato.

⁴ Se la richiesta è accolta, i richiedenti dispongono di un termine di sei mesi per promuovere l'azione.

⁵ Il giudice può adeguatamente prorogare i termini di cui ai capoversi 3 o 4 per promuovere l'azione.

⁶ Su richiesta, il giudice può obbligare la società a versare un anticipo delle spese o una cauzione a favore dei richiedenti, affinché questi ultimi possano finanziare la preparazione e la condotta della procedura di merito.

⁷ Eccettuati i casi di malafede o temerarietà processuali, la società si fa carico delle spese della procedura di merito compresi eventuali anticipi o cauzioni e di tutte le spese per garantire un'adeguata rappresentanza legale dell'attore.

Art. 697l

VII. Tribunale
arbitrale

¹ Lo statuto può prevedere che le controversie societarie siano giudicate da un tribunale arbitrale. Può stabilire che la clausola arbitrale è vincolante per tutti gli azionisti, per la società e per gli organi.

² Il procedimento arbitrale soggiace alle prescrizioni della parte terza del Codice di procedura civile⁷. Nell'ambito di tali prescrizioni lo statuto può disciplinare i dettagli del procedimento arbitrale.

³ Il consiglio d'amministrazione comunica agli azionisti l'avvio di un procedimento arbitrale il cui lodo ha effetto nei confronti della società e di tutti gli azionisti e li informa dei loro diritti nel procedimento.

Art. 698 cpv. 2 n. 5–8 e cpv. 3

² All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

- 5. qualora siano versati acconti sui dividendi, l'approvazione del bilancio intermedio e la determinazione degli acconti;

6. la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
7. il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione;
8. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

³ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:

1. l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione;
2. l'elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3. l'elezione del rappresentante indipendente;
4. il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Art. 699

II. Convocazione e svolgimento dell'assemblea generale
1. Genere della convocazione

¹ L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione, all'occorrenza dall'ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno diritto di convocare l'assemblea generale.

² L'assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

³ Possono chiedere la convocazione dell'assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1. il 3 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa.

⁴ La convocazione dev'essere chiesta per scritto. Gli oggetti da trattare e le proposte devono essere indicati nella domanda.

⁵ Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla domanda entro 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.

Art. 699a

2. Iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e diritto di proposta

¹ Possono chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1. lo 0,25 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni sono quotate in borsa,
2. il 2,5 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa.

² Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione all'assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

³ Gli azionisti possono corredare di una breve motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all'ordine del giorno o le proposte. La motivazione deve figurare nella convocazione all'assemblea generale.

⁴ Lo statuto prevede il momento fino al quale possono essere presentate le richieste.

⁵ Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito a una domanda, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno o l'inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione all'assemblea generale.

⁶ Nell'assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 700

3. Forma,
contenuto e
comunicazione

¹ L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e un'assemblea generale straordinaria almeno 20 giorni prima.

² Nella convocazione sono indicati:

1. gli oggetti all'ordine del giorno;
2. le proposte del consiglio d'amministrazione che, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere corredate di una breve motivazione;
3. se del caso, le proposte degli azionisti corredate di una breve motivazione;
4. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente, come pure la percentuale del capitale azionario costituita da azioni il cui proprietario non è iscritto nel libro delle azioni.

³ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché gli oggetti all'ordine del giorno rispettino il principio dell'unità della materia e fornisce all'assemblea generale tutte le informazioni rilevanti ai fini delle deliberazioni.

⁴ Nella convocazione il consiglio d'amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all'ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti per via elettronica informazioni complementari.

⁵ Lo statuto disciplina ulteriori dettagli sulla forma, il contenuto e la comunicazione della convocazione.

Art. 701 cpv. 2

² Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi partecipano, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea generale e deliberare su di essi.

Art. 701a

5. Luogo di riunione
a. In genere

¹ Se lo statuto non dispone altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'assemblea generale.

² L'assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea.

³ Se l'assemblea generale si svolge simultaneamente in più luoghi, il consiglio d'amministrazione designa il luogo di riunione principale. Nel luogo di riunione principale devono essere presenti le seguenti persone:

1. il presidente;
2. il pubblico ufficiale competente per stilare l'atto pubblico delle deliberazioni;
3. l'ufficio di revisione, il revisore abilitato o il perito revisore abilitato;
4. la persona competente per tenere il verbale.

Art 701b

b. All'estero

¹ L'assemblea generale può svolgersi all'estero se lo statuto lo prevede e se è stato designato un rappresentante indipendente.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, se tutti gli azionisti vi acconsentono, si può rinunciare a designare un rappresentante indipendente anche se il luogo di riunione si trova all'estero.

Art. 701c

6. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici
a. Esercizio dei diritti dell'azionista

Lo statuto può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale possono esercitare per via elettronica i loro diritti.

Art. 701d

b. Assemblea generale virtuale

¹ L'assemblea generale può svolgersi esclusivamente per via elettronica, senza luogo di riunione fisico (assemblea generale virtuale), se lo statuto lo prevede ed è stato designato un rappresentante indipendente.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa si può rinunciare a designare un rappresentante indipendente sempre che tutti gli azionisti acconsentano allo svolgimento dell'assemblea generale elettronica.

Art. 701e

c. Condizioni per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici

¹ Lo statuto deve disciplinare l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

² Il consiglio d'amministrazione provvede affinché:

1. l'identità dei partecipanti sia inequivocabilmente accertata;
2. gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi per via elettronica;
3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsato.

Art. 701f

d. Problemi tecnici della società

¹ Se non si svolge conformemente alla legge e allo statuto per problemi tecnici della società, l'assemblea generale deve essere riconvocata.

² Le deliberazioni dell'assemblea generale prese prima del verificarsi dei problemi tecnici della società restano valide.

Art. 701g

7. Forum elettronico

¹ Il consiglio d'amministrazione delle società le cui azioni sono quotate in borsa mette a disposizione degli azionisti un forum elettronico nel periodo che intercorre dalla convocazione dell'assemblea generale fino a due giorni prima del suo svolgimento.

² Il forum elettronico permette in particolare di discutere l'ordine del giorno e le proposte.

³ Il consiglio d'amministrazione può partecipare a tali discussioni e riprenderne i temi in occasione dell'assemblea generale.

⁴ Soltanto coloro che rivelano la propria identità possono partecipare alle discussioni del forum.

⁵ Il consiglio d'amministrazione emana norme sul forum elettronico, in particolare per mantenerne l'oggettività e la funzionalità. Gli azionisti hanno accesso a queste norme nel forum elettronico.

Art. 702 cpv. 2-4

² Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica:

1. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente;
2. il luogo di riunione principale, se l'assemblea generale si svolge simultaneamente in più luoghi;
3. le deliberazioni e i risultati dei voti, con indicazione della ripartizione esatta dei voti;
4. le domande di ragguagli poste durante l'assemblea generale e le relative risposte;
5. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6. l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici e il numero di voti emessi per via elettronica;
7. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il consenso degli azionisti a rinunciare a un rappresentante indipendente se l'assemblea generale ha luogo all'estero o se si tratta di un'assemblea generale virtuale;
8. l'insorgere di problemi tecnici durante lo svolgimento dell'assemblea generale.

³ Entro 20 giorni dall'assemblea generale il processo verbale deve essere reso accessibile agli azionisti in forma elettronica o ne è inviata una copia gratuita all'azionista che ne faccia domanda.

⁴ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati dei voti con indicazione della ripartizione esatta dei voti devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi due giorni dopo l'assemblea generale.

Art. 702a

Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione

Se partecipano all'assemblea generale, i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all'ordine del giorno.

Art. 703

V. Deliberazioni e nomine
1. In genere

¹ Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale, di autorizzare un'azione a spese della società e di designare un ufficio di revisione.

² Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi.

³ Le astensioni non contano come voti emessi.

Art. 704 cpv. 1 e 2

¹ Una deliberazione dell'assemblea generale approvata con almeno i due terzi dei voti emessi e la maggioranza dei valori nominali delle azioni per le quali è stato emesso il voto è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;
2. la riunione di azioni;
3. l'aumento del capitale con capitale proprio, contro conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito e la concessione di vantaggi speciali;
4. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5. l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche;
6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9. il cambiamento della moneta del capitale azionario;
10. l'introduzione o la soppressione di un'assemblea generale virtuale o di un luogo di riunione all'estero;
11. il trasferimento della sede della società;
12. lo scioglimento della società;
13. l'introduzione di una clausola arbitrare statutaria.

² Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.

Art. 704a

3. Conversione di azioni in buoni di partecipazione

La deliberazione dell'assemblea generale concernente la conversione di azioni in buoni di partecipazione deve essere approvata con almeno due terzi dei voti emessi e la maggioranza dei valori nominali delle azioni per cui è stato emesso il voto. Inoltre, tutti gli azionisti interessati devono acconsentire alla conversione.

⁸ RS 952.0

Art. 705 cpv. 1 secondo periodo

¹... Se elegge il presidente del consiglio d'amministrazione, l'assemblea generale può anche revocarlo da questa funzione.

Art. 707

I. In genere
1. Persone fisiche

Il consiglio d'amministrazione della società si compone di una o più persone fisiche.

Art. 710

3. Durata del mandato

¹ La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione delle società le cui azioni sono quotate in borsa termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, la durata del mandato è di quattro anni, se lo statuto non prevede una durata più breve.

³ Ciascun membro è eletto individualmente. È ammessa la rielezione.

Art. 712

II. Organizzazione
1. Presidente

¹ Nelle società quotate in borsa, l'assemblea generale elegge presidente uno dei membri del consiglio d'amministrazione. Il mandato del presidente termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione elegge presidente uno dei suoi membri. Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall'assemblea generale.

³ È ammessa la rielezione.

⁴ Se la carica di presidente è vacante, il consiglio d'amministrazione nomina un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell'organizzazione.

⁵ Il vicepresidente e il segretario sono nominati dal consiglio d'amministrazione. Il segretario non deve imperativamente essere membro del consiglio d'amministrazione.

Art. 713 cpv. 2

² Le decisioni possono essere prese sotto forma di consenso scritto a una proposta o in occasione di una seduta per via elettronica senza luogo di riunione fisico, eccetto che vi si opponga un amministratore.

Art. 716a, titolo marginale (concerne soltanto i testi italiano e francese) cpv. 1, n. 3, 7 e 8

2. Attribuzioni intrasmissibili

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario;
7. l'introduzione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa: l'allestimento della relazione sulle retribuzioni.

Art. 716b

IV. Delega della gestione

¹ Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o ad altre persone fisiche, conformemente al regolamento d'organizzazione. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche.

² Il regolamento d'organizzazione disciplina segnatamente:

1. l'organizzazione e i comitati del consiglio d'amministrazione;
2. l'organizzazione della gestione, la denominazione dei posti incaricati della stessa e i loro compiti;
3. le modalità con cui riferire al consiglio d'amministrazione;
4. le regole da applicare in caso di conflitti d'interessi.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁴ Su richiesta il consiglio d'amministrazione informa per scritto gli azionisti, o i creditori della società che rendono verosimile un interesse degno di protezione, sull'organizzazione del consiglio d'amministrazione e della gestione, se l'organizzazione deve imperativamente essere definita nel regolamento d'organizzazione.

Art. 717, titolo marginale e cpv. 1^{bis}

V. Obbligo di diligenza e di fedeltà

1. In genere

^{1bis} In particolare, provvedono affinché le retribuzioni siano stabilite tenendo conto della situazione economica e della prosperità a lungo termine dell'impresa e affinché siano proporzionate ai compiti, alle prestazioni e alle responsabilità dei beneficiari.

Art. 717a

2. Conflitti d'interessi

¹ I membri del consiglio d'amministrazione informano compiutamente e senza indugio il presidente del consiglio d'amministrazione sui conflitti d'interessi. Il presidente informa, per quanto necessario, il consiglio d'amministrazione.

² Se si trova in conflitto d'interessi, il presidente ne informa gli altri amministratori o il vicepresidente. Il vicepresidente informa, per quanto necessario, il consiglio d'amministrazione.

³ Il consiglio d'amministrazione, il presidente o il vicepresidente prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società. L'interessato deve astenersi nella decisione concernente tali provvedimenti.

VI. Rappresen-
tanza
1. In
genere

Art. 718, titolo marginale

Art. 722, titolo marginale

VII. Responsabi-
lità per il fatto
degli organi

Art. 725

VIII. Rischio
d'insolvenza,
perdita di
capitale ed
eccedenza dei
debiti

1. Rischio
d'insolvenza

¹ Se sussiste fondato timore che la società diventi insolvente nei prossimi 12 mesi, il consiglio d'amministrazione allestisce immediatamente un piano di liquidità aggiornato e una valutazione complessiva della situazione economica della società.

² Il piano di liquidità stabilisce lo stato corrente delle liquidità ed elenca le entrate e le uscite previste nei 12 mesi successivi. Può tenere conto delle previste misure di risanamento di competenza del consiglio d'amministrazione.

³ Se dal piano di liquidità non si evincono rischi d'insolvenza, il consiglio d'amministrazione deve far verificare il piano di liquidità da un revisore abilitato. Quest'ultimo verifica se il piano di liquidità è plausibile e riferisce al consiglio d'amministrazione.

⁴ Se dal piano di liquidità si evincono rischi d'insolvenza o se il revisore abilitato non conferma che il piano non è plausibile, il consiglio d'amministrazione convoca un'assemblea generale e le propone misure di risanamento.

⁵ Il consiglio d'amministrazione e il revisore abilitato operano con la dovuta sollecitudine.

⁶ Gli obblighi secondo i capoversi 1–4 vengono a cadere se il consiglio d'amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria o dà avviso al giudice dell'eccedenza dei debiti.

Art. 725a

2. Perdita di capitale

¹ L'articolo 725 è applicabile anche se:

1. secondo l'ultimo bilancio annuale, gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più i due terzi della somma del capitale azionario, della riserva legale da capitale e della riserva legale da utili;
2. l'ultima perdita annuale è superiore alla metà del capitale proprio secondo il bilancio dell'anno precedente; o
3. i conti economici degli ultimi tre anni presentano una perdita annuale.

² Se la società non ha un ufficio di revisione, nei casi di cui al capoverso 1, l'ultimo conto annuale dev'essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall'assemblea generale.

Art. 725b

3. Eccedenza dei debiti

¹ Se esiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d'amministrazione allestisce immediatamente due bilanci intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d'esercizio e secondo il valore di alienazione. Se l'ipotesi della continuità di esercizio non entra in considerazione, è sufficiente il bilancio secondo il valore di alienazione.

² Il consiglio d'amministrazione fa verificare i bilanci intermedi da un revisore abilitato.

³ Se da entrambi i bilanci intermedi risulta che la società ha un'eccedenza di debiti, il consiglio d'amministrazione ne dà avviso al giudice. Quest'ultimo dichiara il fallimento o procede secondo l'articolo 173a LEF⁹.

⁴ L'avviso al giudice può essere omesso:

1. se determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere relegati a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all'eccedenza dei debiti, a condizione che la dilazione e la relegazione

valgano anche per gli interessi maturati durante l'eccedenza dei debiti;

2. fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l'eccedenza di debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei bilanci intermedi, e l'insufficienza d'attivo non aumenta sostanzialmente.

⁵ Se la società non ha un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori incombono al revisore abilitato che compie la revisione limitata.

⁶ Il consiglio d'amministrazione e il revisore abilitato operano con la dovuta sollecitudine.

Art. 725c

4. Rivalutazione

¹ Per eliminare una perdita di capitale secondo l'articolo 725a capoverso 1 numero 1 o un'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725b, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d'acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore. L'ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nella riserva legale da utili come riserva di rivalutazione.

² La rivalutazione può aver luogo solo se un revisore abilitato attesti per scritto, a destinazione dell'assemblea generale, che sono adempiute le condizioni legali.

³ La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto se trasformata in capitale azionario, e mediante riammortamento o alienazione degli attivi rivalutati.

Art. 726, titolo marginale

IX. Revoca e
sospensione

Art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. c e n. 3

¹ Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

1. società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:
 - c. *Concerne soltanto il testo francese*
3. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 727a cpv. 2

² Con il consenso di tutti gli azionisti si può rinunciare alla revisione limitata se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno

non superiore a 10 e nello statuto non vi sono disposizioni né sul margine di variazione del capitale né sugli acconti sui dividendi.

Art. 728 cpv. 6

⁶Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche alle imprese che sono controllate dalla società o dall'ufficio di revisione o che controllano la società o l'ufficio di revisione.

Art. 728a cpv. 1 n. 1 e 4

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

1. *Concerne soltanto il testo francese.*
4. nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

Art. 729, titolo marginale

IV. Revisione
limitata
1. Indipendenza
dell'ufficio di
revisione

Art. 730a cpv. 4

⁴ L'assemblea generale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.

Capo quarto: Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa

Art. 732

A. Campo
d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente capo valgono per le società le cui azioni sono quotate in borsa.

² Le società le cui azioni non sono quotate in borsa possono prevedere nello statuto che il presente capo si applica in tutto o in parte.

Art. 733

B. Comitato di
retribuzione

¹ L'assemblea generale elegge un comitato di retribuzione composto dai membri del consiglio d'amministrazione.

² I membri del comitato di retribuzione sono eletti singolarmente.

³ Il mandato termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

⁴ Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare alla lacuna nell'organizzazione.

⁵ Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.

Art. 734

C. Relazione sulle retribuzioni
I. In genere

¹ Il consiglio d'amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni.

² Le disposizioni del titolo trentesimosecondo sui principi della presentazione regolare dei conti, dell'impostazione, della moneta e della lingua, e della tenuta e conservazione dei libri sono applicabili per analogia alla relazione sulle retribuzioni.

³ Alla comunicazione e alla pubblicazione della relazione sulle retribuzioni sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunicazione e la pubblicazione della relazione sulla gestione.

Art. 734a

II. Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente:

1. ai membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2. alle persone attualmente in carica cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
3. ai membri attuali del consiglio consultivo;
4. a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

² Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d'opzione;

5. le indennità d'assunzione;
 6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
 7. la rinuncia a crediti;
 8. le spese per conseguire prestazioni previdenziali o accrescerne l'entità;
 9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
 10. le indennità in relazione con divieti di concorrenza.
- ³ Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:
1. l'importo totale corrisposto ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
 2. l'importo percepito da ciascun membro di ognuno di questi organi, con menzione del nominativo e della funzione del membro;
 3. se del caso, la parte dell'importo aggiuntivo che spetta a ciascun membro della direzione (art. 735a), con menzione del nominativo e della funzione del membro.

Art. 734b

- III. Mutui e crediti al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo
- ¹ La relazione sulle retribuzioni deve indicare:
1. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
 2. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.
- ² Alle indicazioni sui mutui e i crediti si applica per analogia l'articolo 734a capoverso 3.

Art. 734c

- IV. Retribuzioni, mutui e crediti alle persone vicine
- ¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:
1. le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine ai membri attuali e precedenti del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
 2. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine ai membri attuali e

precedenti del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

² Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

³ Per il rimanente, si applicano le prescrizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Art. 734d

V. Attività in altre imprese

¹ La relazione sulle retribuzioni indica le attività dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo in altre imprese secondo l'articolo 626 capoverso 2 numero 1.

² Le indicazioni comprendono il nome del membro, la designazione dell'impresa e la funzione svolta.

Art. 734e

VI. Rappresentanza dei sessi nel consiglio d'amministrazione e nella direzione

Nella misura in cui ciascun sesso non sia rappresentato almeno al 30 per cento nel consiglio d'amministrazione e nella direzione di una società che supera i valori soglia di cui all'articolo 727 capoverso 1 numero 2, la relazione sulle retribuzioni indica:

1. i motivi per i quali i sessi non sono rappresentanti almeno al 30 per cento e
2. i provvedimenti per promuovere la rappresentanza del sesso meno rappresentato.

Art. 735

D. Voto dell'assemblea generale
I. Retribuzioni

¹ L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società.

² Lo statuto disciplina le modalità del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni.

³ Devono essere rispettate le seguenti regole:

1. l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;
2. l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante;
4. le votazioni prospettive sulle retribuzioni variabili sono vietate.

Art. 735a

II. Importo aggiuntivo per la direzione

¹ Nel caso in cui l'assemblea generale voti prospettivamente sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.

² L'importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l'importo totale deciso dall'assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell'assemblea generale.

³ L'assemblea generale non vota sull'importo aggiuntivo utilizzato.

Art. 735b

E. Durata dei rapporti contrattuali

¹ La durata dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione non deve superare la durata del mandato.

² La durata dei contratti a tempo determinato e il termine di disdetta dei contratti a tempo indeterminato che prevedono le retribuzioni dei membri della direzione e del consiglio consultivo non devono superare un anno.

Art. 735c

F. Retribuzioni vietate
I. Nella società

Le seguenti retribuzioni dei membri attuali e precedenti del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o delle persone loro vicine sono vietate:

1. le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto;
2. le indennità per un divieto di concorrenza non giustificato dall'uso commerciale;
3. le indennità non usuali sul mercato per un divieto di concorrenza;
4. le retribuzioni non usuali sul mercato per una precedente attività di organo della società;
5. i premi d'assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario chiaramente comprovabile;
6. retribuzioni anticipate;
7. provvigioni per l'assunzione o il trasferimento di imprese o parti d'impresa;
8. mutui, crediti, prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;

9. l'attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.

² Non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del rapporto contrattuale (art. 735b).

³ Un divieto di concorrenza non è considerato giustificato dall'uso commerciale se la sua durata supera i 12 mesi.

Art. 735d

II. Nel gruppo

Sono vietate le retribuzioni della società a membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, o a persone loro vicine, per attività presso imprese controllate direttamente o indirettamente dalla società, se tali retribuzioni:

1. sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;
2. non sono previste nello statuto; o
3. non sono state approvate dall'assemblea generale della società.

Art. 736 cpv. 1 n. 4 3 e cpv. 2

¹ La società si scioglie:

4. per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino singolarmente o insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento;

² Nel caso dell'azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un'altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati.

Art. 753 n. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 754, titolo marginale e cpv. 1

G. Responsabilità per l'amministrazione, la gestione, la rappresentanza indipendente e la liquidazione

¹ Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione, nonché il rappresentante indipendente sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incumbenti.

Art. 756 cpv. 2

² L'assemblea generale può deliberare che la società promuova l'azione di responsabilità. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

Art. 757 cpv. 4

⁴Nel calcolo del danno della società entrano i crediti dei creditori sociali che hanno accettato di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori sociali.

Art. 758 cpv. 2

² Il diritto d'agire degli altri azionisti si estingue sei mesi dopo la deliberazione di discarico. Il termine rimane sospeso durante la procedura per istituire una verifica speciale, durante l'esecuzione della verifica speciale o durante una procedura sull'ammissibilità di un'azione a spese della società.

Art. 759

C. Solidarietà
differenziata e
regresso

² Chi è soggetto alla responsabilità per la revisione e unicamente per negligenza ha causato con altri un danno risponde sino a concorrenza dell'importo che sarebbe tenuto a pagare in caso di regresso.

³ L'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

⁴ Il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 760

¹ Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono cinque anni dopo il giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e la persona responsabile, e in ogni caso dieci anni dopo il giorno in cui è avvenuto o cessato l'atto che ha causato il danno.

² Se la persona tenuta a risarcimento ha causato il danno commettendo un atto che costituisce un reato, l'azione di risarcimento non si prescrive prima dell'azione penale. Se la pronuncia di una sentenza penale di primo grado impedisce la prescrizione dell'azione penale, l'azione di risarcimento non si prescrive prima di tre anni dalla notificazione della sentenza.

Art. 762 cpv. 5

⁵ Il diritto della corporazione di diritto pubblico di delegare delle persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione, o di revocarle, vale anche nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.

Art. 765 cpv. 2

² Il nome, il domicilio e il luogo d'origine o, per gli stranieri, la cittadinanza, nonché la funzione dei membri dell'amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 772 cpv. 1 primo periodo

¹ La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone, società commerciali o comunioni giuridiche. ...

Art. 773

¹ Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

² Il capitale sociale può essere costituito nella moneta straniera più importante per l'attività dell'impresa. Nel momento dell'iscrizione nel registro di commercio il capitale sociale in moneta straniera deve corrispondere almeno a un controvalore di 20 000 franchi. Se il capitale sociale è costituito in una moneta straniera, tale moneta deve essere utilizzata per la contabilità e la presentazione dei conti.

³ La direzione può proporre all'assemblea dei soci il cambiamento di moneta. Il cambiamento è possibile alle seguenti condizioni:

1. le disposizioni sul capitale minimo sono rispettate;
2. un perito revisore abilitato conferma che il capitale sociale è completamente coperto anche dopo il cambiamento;
3. il cambiamento ha luogo all'inizio dell'esercizio annuale;
4. la conversione avviene al corso di cambio della data dell'ultima chiusura di bilancio;
5. la suddivisione del conto annuale e la valutazione degli attivi e dei debiti rimangono immutate.

Art. 774 cpv. 1

¹ La quota sociale ha un valore nominale superiore a zero.

Art. 775

Abrogato

Art. 776 n. 4

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

4. la forma delle comunicazioni che la società fa pervenire ai soci.

Art. 776a

Abrogato

Art. 777 cpv. 2 n. 2^{bis}

² In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

^{2^{bis}} il capitale sociale costituito in moneta straniera corrisponde a un controvalore di almeno 20 000 franchi;

Art. 777b cpv. 2 n. 6

Abrogato

Art. 777c

Le disposizioni del diritto della società anonima sui conferimenti e sui vantaggi speciali si applicano per analogia.

Art. 781 cpv. 4

⁴ L'aumento del capitale sociale dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.

Art. 782 cpv. 2

² Il capitale sociale può essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi o al corrispondente ammontare nella moneta straniera in cui è costituito soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare.

Art. 791 cpv. 1

¹ I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d'origine o, per gli stranieri, la loro cittadinanza, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

Art. 798

Le disposizioni del diritto della società anonima sui dividendi, gli acconti sui dividendi, i tantièmes, gli interessi e gli interessi per il periodo d'avviamento si applicano per analogia.

E. Dividendi,
interessi e
tantièmes

Art. 798a

Abrogato

Art. 798b

Abrogato

Art. 802 cpv. 2 e 4

² Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare i libri della società e gli atti senza restrizioni. Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo.

⁴ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 804 cpv. 2 n. 3, 5^{bis} e 14

² All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;
- 5^{bis}. la decisione sul rimborso delle riserve da capitale;
14. *concerne soltanto il testo francese.*

Art. 805 cpv. 4 e cpv. 5 n. 2, 2^{bis}, 8 e 10

⁴ Le deliberazioni possono essere prese sotto forma di consenso scritto a una proposta o in occasione di una seduta per via elettronica senza luogo di riunione fisico, eccetto che vi si opponga un gerente.

⁵ Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima sull'assemblea generale si applicano per analogia:

2. al diritto di convocazione, al diritto di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e al diritto di proposta dei soci;
- 2^{bis} al luogo di riunione;
8. alla rappresentanza dei soci, eccetto le disposizioni sul rappresentante indipendente;
10. all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 808b cpv. 1 n. 2^{bis}, 6^{bis} e 8

¹ Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

- 2^{bis} l'introduzione o la soppressione dell'assemblea generale virtuale;
- 6^{bis} il cambiamento della moneta in cui è costituito il capitale sociale;
- 8. *concerne soltanto il testo francese.*

Art. 810 cpv. 2 n. 3, 5 e 7

² Fatte salve le disposizioni seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

- 3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario;
- 5. l'allestimento della relazione sulla gestione;
- 7. l'introduzione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

Art. 820

E. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Le disposizioni del diritto della società anonima sul rischio d'insolvenza, la perdita di capitali e l'eccedenza dei debiti, nonché sulla rivalutazione di fondi e di partecipazioni sono applicabili per analogia.

Art. 832 n. 1 e 3-5

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

- 1. la ditta e la sede della società;
- 3. *Abrogato*
- 4. *Abrogato*
- 5. la forma delle comunicazioni che la società fa pervenire ai soci.

Art. 833 n. 3, 5 e 8

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

- 3. *Abrogato*
- 5. la responsabilità personale dei soci, il loro obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, come pure la specie ed i limiti di questi obblighi;

8. la determinazione e la destinazione dell'utile risultante dal bilancio e della liquidazione.

Art. 834 cpv. 2

² È inoltre presentata all'assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori su eventuali conferimenti in natura.

Art. 856, titolo marginale e cpv. 2

II. Diritto di controllo dei soci
1. Comunicazione della relazione annuale, del conto annuale e del conto di gruppo

² Ogni socio può ancora, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere che la società gli invii la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale. Questi documenti sono inviati gratuitamente.

Art. 857 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla pubblicità in materia di retribuzioni corrisposte all'amministrazione e alle domande di ragguagli concernenti tali retribuzioni. Alle società cooperative con oltre 2000 soci si applicano le disposizioni concernenti le società anonime le cui azioni sono quotate in borsa.

³ Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l'esercizio del diritto di controllo. Ciò non deve compromettere gli interessi della società.

Art. 874 cpv. 2

² Alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota si applicano inoltre le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione ordinaria del capitale azionario.

Art. 879 cpv. 2 n. 2^{bis} e 3^{bis}

² All'assemblea generale spettano i poteri intransmissibili seguenti:

^{2bis}. l'approvazione del conto annuale e, ove sia il caso, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio;

^{3bis}. la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;

Art. 893a

XII. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici si applicano per analogia alla preparazione e allo svolgimento dell'assemblea generale.

Art. 902 cpv. 3

³ L'amministrazione risponde:

1. della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci;
2. dell'allestimento della relazione sulla gestione conformemente alle disposizioni legali e della relativa verifica da parte dell'ufficio di revisione;
3. delle notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

Art. 902a

2. Restituzione di prestazioni

Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni.

Art. 903

3. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima sul rischio d'insolvenza, l'eccedenza dei debiti e la rivalutazione di fondi e di partecipazioni si applicano per analogia.

² Nelle società che hanno emesso certificati di quota si applicano inoltre le disposizioni sulla perdita di capitale.

Art. 919

D. Prescrizione

¹ Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è avvenuto o cessato l'atto che ha causato il danno.

² Se la persona tenuta a risarcimento ha causato il danno commettendo un atto che costituisce un reato, l'azione di risarcimento non si prescrive prima dell'azione penale. Se la pronuncia di una sentenza penale di primo grado impedisce la prescrizione dell'azione penale, l'azione di risarcimento non si prescrive prima di tre anni dalla notificazione della sentenza.

Art. 958b cpv. 3

³ Se i conti non sono redatti in franchi, il corso medio annuale è decisivo per stabilire il valore secondo il capoverso 2.

Art. 959c cpv. 2 n. 4

² L'allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

4. il numero di quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa o da imprese da essa direttamente o indirettamente controllate;

Art. 960f

E. Bilancio intermedio

Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi al conto annuale, fatte salve le disposizioni seguenti:

1. non è necessario un nuovo inventario;
2. le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; sono tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Art. 963a cpv. 1 n. 1, cpv. 2 n. 2 e 5 e cpv. 4

¹ Una persona giuridica è esonerata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo se:

1. per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 40 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 80 milioni di franchi,
 - c. 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;

² Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito se:

2. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione lo richiedono;
5. la borsa lo esige per le società i cui titoli sono quotati in borsa.

⁴ Se il capitale sociale non è costituito in franchi, i valori della somma di bilancio e della cifra d'affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti in base al corso di cambio alla data della chiusura di bilancio, rispettivamente in base al corso medio annuale.

Art. 963b cpv. 1, 3, e 4

¹ Il conto di gruppo dev'essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 964a

Capo sesto: Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime

Art. 964a

A. Principio

¹ Le imprese soggette per legge a una revisione ordinaria e direttamente o indirettamente attive nell'industria estrattiva di minerali, petrolio e gas naturale o del prelievo di legname in aree forestali primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.

² Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato (conto di gruppo), l'impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti effettuati a favore di enti statali; questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.

³ L'estrazione comprende tutte le attività dell'impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, della coltivazione e dell'estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e del prelievo di legname in aree forestali primarie.

⁴ Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità, nonché le persone loro vicine.

Art. 964b

B. Tipi di prestazioni

¹ Il pagamento può consistere in una prestazione pecuniaria o in natura. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni:

1. i diritti di produzione;
2. le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d'affari e le altre imposte sul consumo;
3. le royalties;
4. i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto azionista ordinario dell'impresa nella misura in cui tali dividendi sono versati alle stesse condizioni applicate agli altri azionisti;
5. i premi di firma, di scoperta e di produzione;
6. gli emolumenti di licenza, i canoni di locazione, gli emolumenti d'accesso e altri corrispettivi per autorizzazioni o concessioni;
7. i pagamenti per migliorare le infrastrutture.

² Per le prestazioni in natura devono essere indicati l'oggetto, il valore, i criteri di valutazione e, se del caso, la quantità.

Art. 964c

C. Forma e contenuto della relazione

¹ La relazione sui pagamenti a favore di enti statali indica soltanto i pagamenti relativi alle attività nell'industria estrattiva di minerali, di petrolio e di gas naturale o nel settore del prelievo di legname in aree forestali primarie.

² Essa comprende tutti i pagamenti a favore di un ente statale di almeno 120 000 franchi per esercizio annuale, che si tratti di pagamenti unici o di diversi pagamenti parziali che sommati ammontano ad almeno 120 000 franchi.

³ Deve essere indicato l'importo totale dei pagamenti effettuati e suddivisi per tipo di prestazione a favore di ciascun ente statale e di ciascun progetto.

⁴ La relazione va redatta per scritto in una delle lingue nazionali o in inglese e deve essere approvata dall'organo superiore di direzione o di amministrazione.

Art. 964d

D. Pubblicazione

¹ La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica.

² Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.

Art. 964e

E. Conservazione e documentazione

¹ Le relazioni sui pagamenti a favore di enti statali e tutti gli altri documenti essenziali devono essere conservati per almeno dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale.

² La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere conservata su supporto cartaceo e munita di firma. Gli altri documenti essenziali possono essere conservati su supporto cartaceo o elettronico.

³ I dati elettronici devono poter essere resi leggibili per almeno dieci anni.

Art. 964f

F. Estensione del campo d'applicazione

Il Consiglio federale può stabilire, nell'ambito di una procedura coordinata sul piano internazionale, che gli obblighi secondo gli articoli 964a-964e si applicano anche alle imprese che commerciano in materie prime.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...:

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1-4 titolo finale del Codice civile si applicano alla modifica del ...¹⁰, purché le disposizioni qui appresso non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Adeguamento dello statuto e dei regolamenti

¹ Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

² Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi alla presente modifica di legge restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 3

C. Aumento autorizzato del capitale e aumento del capitale da capitale condizionale

¹ Agli aumenti autorizzati del capitale e agli aumenti condizionali del capitale deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applica il diritto anteriore. Tali deliberazioni non possono più essere prorogate o modificate.

Art. 4

D. Conferimento

¹ Le disposizioni sulla liberazione totale si applicano alle società costituite prima dell'entrata in vigore della nuova legge soltanto se aumentano o riducono il loro capitale o se modificano la quota di liberazione o il valore nominale delle azioni.

² Il consiglio d'amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori per le azioni non interamente liberate.

¹⁰ ...

Art. 5

E. Rappresen-
tanza dei sessi

L'obbligo di riferire nella relazione sulle retribuzioni secondo l'articolo 734^e si applica al più tardi nell'esercizio che inizia cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 6

F. Differimento
del fallimento

Fino a quando sia stato concluso, al differimento del fallimento autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge si applica il diritto anteriore.

Art. 7

F. Adeguamento
di contratti di
lavoro secondo il
diritto previgente

I contratti di lavoro esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere adeguati entro due anni da tale data. Trascorso tale termine, le prescrizioni della nuova legge sono applicabili a tutti i contratti di lavoro.

Art. 8

H. Trasparenza delle
imprese di materie
prime

Le disposizioni del capo sesto del titolo trentaduesimo si applicano per la prima volta all'esercizio che inizia un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile¹¹

Art. 61 cpv. 3

Abrogato

Art. 69d

Bbis. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Alle associazioni obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il rischio d'insolvenza, la perdita di capitale e l'eccedenza dei debiti, nonché la rivalutazione di fondi e partecipazioni.

Art. 84a

Cbis. Rischio di insolvenza ed eccedenza dei debiti

¹ Se vi è rischio d'insolvenza o di eccedenza dei debiti, l'organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l'autorità di vigilanza.

² Se constatata che la fondazione è insolvente o ha un'eccedenza dei debiti, l'ufficio di revisione avvisa l'autorità di vigilanza.

³ L'autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l'autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti ed eventualmente avvisa il giudice.

⁴ Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all'accertamento del rischio di insolvenza e dell'eccedenza dei debiti, nonché alla rivalutazione di fondi e partecipazioni.

Art. 84b

Cter. Pubblicità delle retribuzioni

Ogni anno l'organo superiore della fondazione comunica separatamente all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni

¹¹ RS 210

direttamente o indirettamente corrisposte a lui o all'eventuale direzione ai sensi dell'articolo 734a capoverso 2 CO¹².

Art. 89a cpv. 6 n. 18

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982¹³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

18. l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e, sempre che la fondazione di previdenza a favore del personale sia assoggettata alla legge del 17 dicembre 1993¹⁴ sul libero passaggio (LFLP), l'esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71a e 71b).

2. Legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione¹⁵

Art. 6 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Una società i cui attivi, previa deduzione dei debiti, non coprono più due terzi della somma del capitale azionario o sociale, delle riserve legali da capitale e delle riserve legali da utili, oppure che presenti un'eccedenza dei debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza dei debiti.

^{1bis} La condizione di cui al capoverso 1 non si applica se i creditori delle società partecipanti alla fusione accettano di concedere una dilazione e di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori almeno per l'importo dello scoperto e, se del caso, dell'eccedenza dei debiti e a condizione che la dilazione e la relegazione valgano anche per gli interessi maturati durante l'eccedenza dei debiti.

Art. 9 cpv. 2

² Le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁶ (CO) relative ai conferimenti in natura (art. 634 CO) e sui limiti inferiore e superiore del margine di variazione del capitale (art. 653s cpv. 2 CO) non si applicano alla fusione.

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

¹² RS **220**

¹³ RS **831.40**

¹⁴ RS **831.42**

¹⁵ RS **221.301**

¹⁶ RS **220**

Art. 32

L'articolo 653k CO¹⁷ non si applica se la società trasferente riduce il suo capitale a seguito della separazione.

Art. 33 cpv. 2

² Le disposizioni del CO¹⁸ relative ai conferimenti in natura (art. 634 CO) e i margini inferiore e superiore di variazione del capitale (art. 653s cpv. 2 CO) non si applicano alla scissione.

Art. 35 cpv. 2

Abrogato

Art. 58 cpv. 2

Abrogato

Art. 70 cpv. 2, terzo periodo

² ... È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del trasferimento di patrimonio sono situati in più Cantoni. ...

3. Codice di procedura civile¹⁹

Art. 5 cpv. 1 lett. g

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- g. controversie riguardo all'istituzione e all'esecuzione di una verifica speciale (art. 697c–697i CO²⁰);

Art. 47 cpv. 2 lett. f

² Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:

- f. alla decisione di autorizzare la promozione di un'azione a spese di una società anonima (art. 697k CO²¹).

17 RS 220

18 RS 220

19 RS 272

20 RS 220

21 RS 220

Art. 107 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se respinge un'azione del diritto societario di prestazione alla società e se la promozione di tale azione a spese della società non è stata autorizzata (art. 697k CO²²), il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.

Art. 250 lett. c n. 7-11 e 14

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

c. diritto societario:

7. fornitura di raggugli a creditori e azionisti, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697b, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958e CO),
8. verifica speciale (art. 697c-697i CO),
9. convocazione dell'assemblea generale, iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno e inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione all'assemblea generale (art. 699 cpv. 5, 699a cpv. 5, 805 cpv. 5 n. 2 e 3 e 881 cpv. 3 CO),
10. designazione di un rappresentante della società o della società cooperativa in caso di contestazione delle deliberazioni assembleari da parte dell'amministrazione (art. 706a cpv. 2, 808c e 891 cpv. 1 CO),
11. nomina e revoca dell'ufficio di revisione (art. 731b, 819 e 908 CO),
14. autorizzazione dell'azione a spese della società (art. 697k CO);

4. Legge federale dell'11 aprile 1889²³ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 173a cpv. 2

² Il giudice può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile il risanamento immediato o la conclusione di un concordato; in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato.

Art. 285 cpv. 4

⁴ Non sono inoltre revocabili gli altri debiti sorti durante la sospensione con il consenso del commissario.

²² RS 220

²³ RS 281.1

Art. 293a cpv. 2

² La durata complessiva della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. Su domanda del commissario o, se questo non è stato designato, del debitore, in casi motivati la moratoria provvisoria può essere prorogata al massimo di 4 mesi.

Art. 295 cpv. 4

⁴ Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.

Art. 319 cpv. 1

¹ Quando il concordato con abbandono dell'attivo diviene esecutivo, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.

Art. 334 cpv. 4

⁴ La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori. L'articolo 295c si applica per analogia.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della modifica di legge del ... sono rette dal diritto anteriore.

5. Codice penale²⁴

Art. 34 cpv. 2 primo periodo

² Salvo diversa disposizione di legge, un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3 000 franchi. ...

²⁴ RS 311.0

Punibilità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono quotate in borsa

Art. 154

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o della direzione di una società le cui azioni sono quotate in borsa, corrisponde o percepisce una retribuzione vietata secondo gli articoli 735*e* capoverso 1 numeri 1, 6 e 7, se del caso in combinato disposto con l'articolo 735*d* numero 1 del Codice delle obbligazioni²⁵ (CO).

² È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa:

1. delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica, in violazione dell'articolo 716*b* capoverso 1 primo periodo CO;
2. istituisce una rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario (art. 689*b* cpv. 2 CO);
3. impedisce:
 - a. che lo statuto preveda le disposizioni di cui all'articolo 626 capoverso 2 numeri 1 e 2 CO;
 - b. all'assemblea generale di eleggere annualmente e singolarmente i membri e il presidente del consiglio d'amministrazione, i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 698 cpv. 2 n. 2 CO e cpv. 3 n. 1–3 CO);
 - c. all'assemblea generale di votare sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione ha stabilito per sé, per la direzione e per il consiglio consultivo (art. 698 cpv. 3 n. 4 CO);
 - d. agli azionisti o al loro rappresentante di esercitare i loro diritti per via elettronica (art. 689*e* cpv. 7 CO).

³ Non si rende punibile secondo i capoversi 1 e 2 chi si limita a tollerare l'eventualità che possa realizzarsi un reato secondo le citate disposizioni.

⁴ Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all'importo massimo dell'aliquota giornaliera di cui all'articolo 34 capoverso 2 primo periodo; la pena pecuniaria non deve tuttavia eccedere sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell'atto con la società interessata.

²⁵ RS 220

Art. 325^{bis}

Violazione delle disposizioni sulla relazione sui pagamenti a favore di enti statali

È punito con la multa chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce informazioni false nella relazione sui pagamenti a favore di enti statali secondo l'articolo 964a del Codice delle obbligazioni od omette in tutto o in parte di riferire;
- b. non osserva l'obbligo legale di conservare e documentare le relazioni sui pagamenti a favore di enti statali secondo l'articolo 964e del Codice delle obbligazioni.

Art. 325^{ter}

attuale art. 325^{bis}

Art. 326^{bis} titolo marginale e cpv. 1

2. Nel caso dell'articolo 325^{ter}

¹ Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325^{ter} è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale²⁶, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

6. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁷ sull'imposta federale diretta

Art. 80 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile è da convertire in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

7. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 31 cpv. 3^{bis} e cpv. 5

^{3bis} Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile è da convertire in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

²⁶ Ora: impresa individuale.

²⁷ RS 642.11

²⁸ RS 642.14

⁵ Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile è da convertire in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.

8. Legge federale del 25 giugno 1982²⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 49 cpv. 2 n. 21

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

21. l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71a e 71b);

Art. 53g cpv. 1

¹ Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice civile³⁰.

Art. 65a cpv. 3

³ Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sull'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a).

Art. 71a Obbligo di voto in quanto azionista

¹ Gli istituti di previdenza esercitano, sulle proposte annunciate, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620 segg. del Codice delle obbligazioni³¹ (CO) le cui azioni sono quotate in borsa. Esercitano inoltre il diritto di voto per le azioni che non detengono essi stessi, se per contratto gliene è conferita la possibilità o se controllano l'azionista.

² Votano nell'interesse dei propri assicurati. L'interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell'istituto di previdenza.

³ L'organo superiore dell'istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che concretano l'interesse degli assicurati nell'esercizio del diritto di voto.

art. 71b Relazione e trasparenza sul diritto di voto

¹ Gli istituti di previdenza riferiscono ai loro assicurati almeno una volta all'anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il proprio obbligo di voto.

²⁹ RS **831.40**

³⁰ RS **210**

³¹ RS **220**

² Se non seguono le proposte del consiglio d'amministrazione o si astengono dal voto, gli istituti di previdenza devono riferirne in modo dettagliato nella relazione.

Art. 76

¹ È punito con la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere se non ha commesso un delitto o un crimine per il quale il Codice penale³² commina una pena più grave chiunque:

- a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
- b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
- c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
- d. viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
- e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di controllo oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo l'articolo 53;
- f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;
- g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o
- h. in qualità di membro dell'organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l'obbligo di voto o l'obbligo di trasparenza secondo questi articoli.

² Non si rende punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi si limita a tollerare l'eventualità che possa realizzarsi un reato secondo le citate disposizioni.

Art. 86b cpv. 1 lett. d e cpv. 2 secondo periodo

¹ L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

³² RS 311.0

d. l'esercizio del diritto di voto in quanto azionista secondo l'articolo 71*b*.

² ... L'istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sui principi dell'esercizio del diritto di voto in quanto azionista (art. 71*a*).

9. Legge del 23 giugno 2006³³ sugli investimenti collettivi

Art. 137 cpv. 2

² Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell'11 apr. 1889³⁴ sulla esecuzione e sul fallimento) e all'avviso al giudice (art. 725 cpv. 6, 725*b* cpv. 3 e 728*c* cpv. 3 del Codice delle obbligazioni³⁵) non si applicano al titolare dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

10. Legge dell'8 novembre 1934³⁶ sulle banche

Art. 25 cpv. 3

³ Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell'11 apr. 1889³⁷ sulla esecuzione e sul fallimento) e all'avviso al giudice (art. 725 cpv. 6, 725*b* cpv. 3 e 728*c* cpv. 3 del Codice delle obbligazioni³⁸) non si applicano alle banche.

11. Legge del 17 dicembre 2004³⁹ sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 53 cpv. 2

² Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell'11 apr. 1889⁴⁰ sulla esecuzione e sul fallimento) e all'avviso al giudice (art. 725 cpv. 6, 725*b* cpv. 3 e 728*c* cpv. 3 del Codice delle obbligazioni⁴¹) non si applicano alle imprese d'assicurazione.

³³ RS **951.31**

³⁴ RS **281.1**

³⁵ RS **220**

³⁶ RS **952.0**

³⁷ RS **281.1**

³⁸ RS **220**

³⁹ RS **961.01**

⁴⁰ RS **281.1**

⁴¹ RS **220**